



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1001 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1002 della Commissione, del 16 giugno 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Obazda/Obatzter (IGP)]** ..... 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1003 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saint-Nectaire (DOP)]** ..... 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1004 della Commissione, del 24 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina** ..... 7
- ★ **Regolamento (UE) 2015/1005 della Commissione, del 25 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari <sup>(1)</sup>** ..... 9
- ★ **Regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione, del 25 giugno 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>** ..... 14
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1007 della Commissione, del 25 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili ..... 17

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** ..... 19
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/1009 della Commissione, del 24 giugno 2015, che modifica l'allegato I delle decisioni 92/260/CEE e 93/195/CEE per quanto riguarda le voci relative a Israele, Libia e Siria, l'allegato II della decisione 93/196/CEE per quanto riguarda la voce relativa a Israele, l'allegato I della decisione 93/197/CEE per quanto riguarda le voci relative a Israele e Siria e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative a Brasile, Israele, Libia e Siria [notificata con il numero C(2015) 4183] <sup>(1)</sup>** ..... 22

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1001 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2015

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- (2) A norma della decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio <sup>(2)</sup>, una persona e otto entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (3) Inoltre, le voci relative a sei entità soggette a misure restrittive che figurano nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 dovrebbero essere modificate.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. RINKĒVIČS

---

## ALLEGATO

1. Le voci relative alle persone e alle entità in appresso sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

## A. PERSONE

5. Mahmood JANNATIAN

## B. ENTITÀ

160. CF Sharp and Company Private Limited

III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran — IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL).

## B. ENTITÀ

60. Bright-Nord GmbH und Co. KG

63. Cosy-East GmbH und Co. KG

86. Great-West GmbH und Co. KG

87. Happy-Süd GmbH und Co. KG

127. NHL Basic Ltd.

128. NHL Nordland GmbH

132. Prosper Basic GmbH

2. Le seguenti voci sostituiscono le voci concernenti le entità elencate in appresso che figurano nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

## B. ENTITÀ

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
76.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran	Controllata di fatto da Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company, designata dall'UE come una società dell'IRGC. Fornisce sostegno al governo dell'Iran mediante il suo coinvolgimento nel settore dell'energia iraniano, tra l'altro nel giacimento di gas di South Pars.	23.5.2011
77.	Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran	La Shahid Beheshti University è un ente pubblico posto sotto la supervisione del ministero della scienza, della ricerca e della tecnologia. Svolge ricerca scientifica pertinente allo sviluppo di armi nucleari.	23.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
132.	Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)	5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran tel. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481 Email: info@naftiran.com	Controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012
154.	First Islamic Investment Bank	Succursale: 19 A-31-3 A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 tel. 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110  Succursale: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F. T; 87000  Investor Relations: Menara Prima 17 th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Giacarta 12950 — Indonesia; Sud Giacarta; Giacarta; 12950	La First Islamic Investment Bank (FIIB) fornisce sostegno finanziario e logistico al governo iraniano. La FIIB è stata utilizzata da Babak Zanjani per incanalare ingenti pagamenti connessi al petrolio dell'Iran a nome del governo iraniano.	22.12.2012
157	HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade)	HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong	HK Intertrade è interamente posseduta e controllata dalla National Iranian Oil Company, un'entità designata di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo iraniano. Inoltre, HK Intertrade ha fornito sostegno logistico e finanziario al governo iraniano facilitando il trasferimento di denaro connesso al petrolio a nome di detto governo.	22.12.2012
158.	Petro Suisse	Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Svizzera	Petro Suisse, una società impegnata nel settore petrolifero e del gas iraniano, è posseduta al 100 % dalla NIOC (National Iranian Oil Company), un'entità designata che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano. Petro Suisse è inoltre associata alla Naftiran Intertrade Co (NICO), che è designata come una controllata (100 %) della National Iranian Oil Company (NIOC).	22.12.2012

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1002 DELLA COMMISSIONE****del 16 giugno 2015****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Obazda/Obatzter (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Obazda»/«Obatzter» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Obazda»/«Obatzter» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Obazda»/«Obatzter» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 55 del 14.2.2015, pag. 15.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1003 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 2015****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saint-Nectaire (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Saint-Nectaire», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Saint-Nectaire» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU C 29 del 29.1.2015, pag. 5.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1004 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	139,2	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	153,3	0	AR
		170,1	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	324,4	0	AR
		238,9	18	BR
		342,8	0	CL
		308,7	0	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	348,9	0	BR
		413,2	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	384,3	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	269,1	5	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

**REGOLAMENTO (UE) 2015/1005 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> fissa i tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) In data 18 marzo 2010, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM Panel) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di piombo negli alimenti <sup>(3)</sup>. Il CONTAM Panel ha individuato neurotossicità per lo sviluppo nei bambini nonché effetti cardiovascolari e nefrotossicità negli adulti, quali potenziali effetti negativi critici del piombo, sui quali basare la valutazione del rischio. Esso ha inoltre sottolineato che la protezione dei bambini e delle donne in età fertile contro potenziali rischi di conseguenze sullo sviluppo neurologico è sufficiente a proteggere tutte le popolazioni dagli altri effetti nocivi del piombo. È quindi opportuno ridurre l'esposizione alimentare al piombo degli alimenti abbassando gli attuali tenori massimi e fissandone di nuovi per il piombo nei pertinenti prodotti.
- (3) Tenori massimi sono già in vigore per alimenti destinati ai lattanti e per alimenti di proseguimento. Per consentire una diminuzione continua dell'esposizione alimentare di lattanti e bambini, occorre abbassare gli attuali tenori massimi e fissare nuovi tenori massimi per alimenti a base di cereali, per alimenti destinati a lattanti e a bambini, per alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini e per bevande largamente consumate da questo gruppo vulnerabile di consumatori.
- (4) Nuovi dati sulle occorrenze indicano che alcune deroghe dai tenori massimi predefiniti attualmente esistenti non sono più necessarie poiché i tenori massimi predefiniti si possono rispettare seguendo pratiche esemplari o perché sono ottenibili tenori massimi inferiori. Non servono più quindi tenori massimi specifici per i cavoli diversi dai cavoli da foglia, per i legumi freschi, per la maggior parte delle bacche e della piccola frutta mentre occorre ridurre gli attuali tenori massimi per i cefalopodi, per la maggior parte degli ortaggi a frutto e dei succhi di frutta, per il vino e per il vino aromatizzato.
- (5) Per la salsefrica, il rispetto degli attuali tenori massimi è difficile. Dato il limitato consumo di tali prodotti e gli effetti trascurabili sull'esposizione umana, è opportuno aumentare il tenore massimo di piombo per la salsefrica.
- (6) Il rilevamento di alti ma irregolari livelli di piombo nel miele, ha provocato contromisure degli Stati membri aventi livelli disparati di presenza del piombo. Le differenze fra le norme adottate dagli Stati membri possono impedire il buon funzionamento del mercato comune: è perciò opportuno fissare un tenore massimo di piombo per il miele.
- (7) Poiché il consumo di tè e di infusioni di erbe può costituire un importante fattore di esposizione alimentare, occorre fissare un livello massimo per questi prodotti. Mancando tuttavia dati sulle foglie secche di tè e sulle parti secche di altre piante destinate alla preparazione di infusioni di erbe secche che giustificano la fissazione di tale tenore massimo, occorre raccogliere dati di occorrenza per la possibile futura istituzione di un tenore massimo specifico.
- (8) La normativa riguardo agli alimenti a base di cereali, agli alimenti per lattanti e bambini e agli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è stata sostituita e occorre modificare alcune note.

<sup>(1)</sup> GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>(3)</sup> EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Parere scientifico sulla presenza del piombo negli alimenti. EFSA Journal 2010; 8(4):1570.

- (9) Agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare è opportuno dare il tempo necessario per adeguarsi ai tenori massimi fissati dal presente regolamento. La data di applicazione dei tenori massimi di piombo andrebbe pertanto differita.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

I tenori massimi di piombo di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, quale modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2016. I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima del 1° gennaio 2016 possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1) La parte 3.1 (Piombo) è sostituita dalla seguente:

«3.1	Piombo	
3.1.1	Latte crudo <sup>(6)</sup> , latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte	0,020
3.1.2	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento	
	commercializzati in polvere <sup>(8)</sup> <sup>(29)</sup>	0,050
	commercializzati allo stato liquido <sup>(8)</sup> <sup>(29)</sup>	0,010
3.1.3	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini <sup>(3)</sup> <sup>(29)</sup> e diversi da quelli di cui al punto 3.1.5	0,050
3.1.4	Alimenti a fini medici speciali <sup>(9)</sup> destinati in modo specifico ai lattanti e ai bambini	
	commercializzati in polvere <sup>(29)</sup>	0,050
	commercializzati allo stato liquido <sup>(29)</sup>	0,010
3.1.5	Bevande destinate ai lattanti e ai bambini etichettate e vendute come tali, diverse da quelle di cui alle voci 3.1.2 e 3.1.4	
	commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, ivi compresi succhi di frutta <sup>(4)</sup>	0,030
	da preparare mediante infusione o decozione <sup>(29)</sup>	1,50
3.1.6	Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame <sup>(6)</sup>	0,10
3.1.7	Frattaglie di bovini, ovini, suini e pollame <sup>(6)</sup>	0,50
3.1.8	Muscolo di pesce <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup>	0,30
3.1.9	Cefalopodi <sup>(52)</sup>	0,30
3.1.10	Crostacei <sup>(26)</sup> <sup>(44)</sup>	0,50
3.1.11	Molluschi bivalvi <sup>(26)</sup>	1,50
3.1.12	Cereali e leguminose	0,20
3.1.13	Ortaggi esclusi cavoli a foglia, salsefrica, ortaggi a foglia ed erbe fresche, funghi, alghe marine e ortaggi a frutto <sup>(27)</sup> <sup>(53)</sup>	0,10
3.1.14	Cavoli a foglia, salsefrica, ortaggi a foglia escluse erbe fresche e i seguenti funghi: <i>Agaricus bisporus</i> (prataioli), <i>Pleurotus ostreatus</i> (orecchioni), <i>Lentinula edodes</i> (Shitake) <sup>(27)</sup>	0,30

3.1.15	Ortaggi a frutto	
	granturco dolce <sup>(27)</sup>	0,10
	altri diversi dal granturco dolce <sup>(27)</sup>	0,05
3.1.16	Frutta, esclusi mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo <sup>(27)</sup>	0,10
3.1.17	Mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo <sup>(27)</sup>	0,20
3.1.18	Oli e grassi, compreso il grasso del latte	0,10
3.1.19	Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta	
	esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti <sup>(14)</sup>	0,05
	da frutti diversi dalle bacche e da altri piccoli frutti <sup>(14)</sup>	0,03
3.1.20	Vini (compreso il vino spumante, esclusi i vini liquorosi), sidro, sidro di pere e vini di frutta <sup>(11)</sup>	
	Prodotti delle raccolte dal 2001 al 2015	0,20
	Prodotti delle raccolte a partire dal 2016	0,15
3.1.21	Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli <sup>(13)</sup>	
	Prodotti delle raccolte dal 2001 al 2015	0,20
	Prodotti delle raccolte a partire dal 2016	0,15
3.1.22	Integratori alimentari <sup>(39)</sup>	3,0
3.1.23	Miele	0,10»

2) La nota (3) è sostituita dalla seguente:

«<sup>(3)</sup> Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).»

3) Le note (8) e (9) sono soppresse. I riferimenti alle note (8) e (9) sono sostituiti dai riferimenti alla nota (3).

4) La nota (11) è sostituita dalla seguente:

«<sup>(11)</sup> Vini e vini spumanti quali definiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»

5) La nota (13) è sostituita dalla seguente:

«<sup>(13)</sup> Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Il tenore massimo di OTA applicabile a tali bevande è determinato in funzione della proporzione di vino e/o del mosto d'uva presente nel prodotto finito.»

6) La nota (16) è sostituita dalla seguente:

«<sup>(16)</sup> Lattanti e bambini nella prima infanzia quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).»

7) La nota (28) è soppressa.

8) La nota (44) è sostituita dalla seguente:

«<sup>(55)</sup> Muscolo delle appendici e dell'addome. Questa definizione esclude il cefalotorace dei crostacei. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (*Brachyura* e *Anomura*): muscolo delle appendici.»

9) Vengono aggiunte le seguenti note (52) e (53):

«<sup>(52)</sup> Il tenore massimo si riferisce all'animale venduto senza visceri.

«<sup>(53)</sup> Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.»

---

**REGOLAMENTO (UE) 2015/1006 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 2015****recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) Il 12 ottobre 2009 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di arsenico negli alimenti <sup>(3)</sup>. In tale parere il gruppo CONTAM ha concluso che la dose settimanale tollerabile provvisoria (PTWI — *provisional tolerable weekly intake*) pari a 15 µg/kg di peso corporeo, stabilita dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JEFCA), non è più appropriata in quanto i dati hanno dimostrato che l'arsenico inorganico provoca il cancro del polmone e della vescica, oltre che della pelle, ed è stata segnalata una serie di effetti negativi con esposizioni inferiori a quelle esaminate dal JECFA.
- (3) Il gruppo CONTAM ha individuato una gamma di valori per il limite di confidenza inferiore della dose di riferimento (BMDL<sub>01</sub>) tra 0,3 e 8 µg/kg di peso corporeo al giorno per il cancro del polmone, della vescica e della pelle nonché per le lesioni cutanee. Nel parere scientifico si conclude che l'esposizione alimentare stimata all'arsenico inorganico per i consumatori di medio e alto livello in Europa è all'interno della gamma dei valori BMDL<sub>01</sub> identificati, e che pertanto non vi è praticamente alcun margine di esposizione e la possibilità di un rischio per alcuni consumatori non può essere esclusa.
- (4) Il parere scientifico ha indicato che i forti consumatori di riso in Europa, quali determinati gruppi etnici, e i bambini di età inferiore a tre anni sono i più esposti all'arsenico inorganico attraverso l'alimentazione. L'esposizione alimentare all'arsenico inorganico dei bambini di età inferiore a tre anni, anche da alimenti a base di riso, è stimata a circa 2-3 volte quella degli adulti.
- (5) Dal momento che l'analisi dell'arsenico inorganico è affidabile per il riso e per i prodotti a base di riso, dovrebbero essere fissati tenori massimi di arsenico inorganico per il riso e i prodotti a base di riso. È opportuno proporre tenori massimi differenziati in considerazione del tenore di arsenico.
- (6) Le informazioni scientifiche sulla necessità di un livello massimo specifico per il riso lavorato parboiled sono molto recenti: è pertanto opportuno che prima del 1° gennaio 2018 gli Stati membri raccolgano informazioni supplementari sul tenore di arsenico inorganico in tale prodotto al fine di confermare la necessità di un tenore massimo specifico per tale prodotto e di riesaminare il limite massimo.
- (7) I dati di occorrenza dimostrano che le cialde di riso, le cialdine di riso, i cracker di riso e i dolci di riso possono contenere tenori elevati di arsenico inorganico, e questi prodotti possono contribuire significativamente all'esposizione alimentare dei lattanti e dei bambini. È quindi opportuno prevedere un tenore massimo specifico per questi prodotti.
- (8) Il riso è un ingrediente importante di un'ampia varietà di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. È quindi opportuno stabilire un tenore massimo specifico per questo prodotto qualora esso venga impiegato come ingrediente per la produzione di tali alimenti.

<sup>(1)</sup> GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>(3)</sup> *Scientific Opinion on Arsenic in Food* (Parere scientifico sulla presenza di arsenico negli alimenti). *The EFSA Journal* 2009; 7(10):1351.

- (9) Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero disporre di tempo per adeguarsi ai nuovi tenori massimi fissati dal presente regolamento. La data di applicazione dei tenori massimi di arsenico andrebbe pertanto differita.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

I livelli massimi di arsenico nella sottosezione 3.5. Arsenico (inorganico) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, si applicano dal 1° gennaio 2016.

I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima della data di applicazione possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

1) Dopo la sottosezione 3.4 Stagno (inorganico) è aggiunta la seguente sottosezione:

«3.5	<b>Arsenico (inorganico)</b> <sup>(50)</sup> <sup>(51)</sup>	
3.5.1	Riso lavorato non parboiled (riso brillato o bianco)	0,20
3.5.2	Riso parboiled e riso semigreggio	0,25
3.5.3	Cialde di riso, cialdine di riso, cracker di riso e dolci di riso	0,30
3.5.4	Riso destinato alla produzione di alimenti per i lattanti e i bambini <sup>(3)</sup>	0,10»

2) Sono aggiunte le seguenti note:

«<sup>(50)</sup> Somma di As(III) e As(V)

<sup>(51)</sup> Riso, riso semigreggio, riso brillato e riso parboiled come definito nella norma del Codex 198-1995».

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1007 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	32,3
	MA	147,7
	MK	36,9
	TR	82,4
	ZZ	74,8
0707 00 05	MK	20,6
	TR	113,7
	ZZ	67,2
0709 93 10	TR	108,5
	ZZ	108,5
0805 50 10	AR	124,1
	BO	143,4
	BR	107,1
	TR	102,0
	ZA	147,3
	ZZ	124,8
	0808 10 80	AR
BR		99,4
CL		132,2
NZ		143,2
US		164,2
ZA		123,6
ZZ		137,3
0809 10 00		TR
	ZZ	269,9
0809 29 00	TR	350,3
	US	581,4
	ZZ	465,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2015/1008 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2015

### che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.
- (2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui all'allegato II di tale decisione.
- (3) Una persona e otto entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
- (4) Inoltre, le voci relative a sei entità soggette a misure restrittive che figurano nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. RINKĒVIČS

---

<sup>(1)</sup> GUL 195 del 27.7.2010, pag. 39.

## ALLEGATO

1. Le voci relative alle persone e alle entità in appresso sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

A. Persone

5. Mahmood JANNATIAN

B. Entità

160. CF Sharp and Company Private Limited

III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL).

B. Entità

60. Bright-Nord GmbH und Co. KG

63. Cosy-East GmbH und Co. KG

86. Great-West GmbH und Co. KG

87. Happy-Süd GmbH und Co. KG

127. NHL Basic Ltd.

128. NHL Nordland GmbH

132. Prosper Basic GmbH

2. Le seguenti voci sostituiscono le voci concernenti le entità elencate in appresso che figurano nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
76.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran	Controllata di fatto da Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company, designata dall'UE come una società dell'IRGC. Fornisce sostegno al governo dell'Iran mediante il suo coinvolgimento nel settore dell'energia iraniano, tra l'altro nel giacimento di gas di South Pars.	23.5.2011
77.	Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran	La Shahid Beheshti University è un ente pubblico posto sotto la supervisione del ministero della scienza, della ricerca e della tecnologia. Svolge ricerca scientifica pertinente allo sviluppo di armi nucleari.	23.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
132.	Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)	5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran tel. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481 Email: info@naftiran.com	Controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC)	16.10.2012
154.	First Islamic Investment Bank	Succursale: 19 A-31-3 A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 tel. 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110  Succursale: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F. T; 87000  Investor Relations: Menara Prima 17 th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Giacarta 12950 — Indonesia; Sud Giacarta; Giacarta; 12950	La First Islamic Investment Bank (FIIB) fornisce sostegno finanziario e logistico al governo iraniano. La FIIB è stata utilizzata da Babak Zanjani per incanalare ingenti pagamenti connessi al petrolio dell'Iran a nome del governo iraniano.	22.12.2012
157.	HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade)	HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong	HK Intertrade è interamente posseduta e controllata dalla National Iranian Oil Company, un'entità designata di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo iraniano. Inoltre, HK Intertrade ha fornito sostegno logistico e finanziario al governo iraniano facilitando il trasferimento di denaro connesso al petrolio a nome di detto governo.	22.12.2012
158.	Petro Suisse	Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Svizzera	Petro Suisse, una società impegnata nel settore petrolifero e del gas iraniano, è posseduta al 100 % dalla NIOC (National Iranian Oil Company), un'entità designata che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano. Petro Suisse è inoltre associata alla Naftiran Intertrade Co (NICO), che è designata come una controllata (100 %) della National Iranian Oil Company (NIOC).	22.12.2012

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1009 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 2015**

**che modifica l'allegato I delle decisioni 92/260/CEE e 93/195/CEE per quanto riguarda le voci relative a Israele, Libia e Siria, l'allegato II della decisione 93/196/CEE per quanto riguarda la voce relativa a Israele, l'allegato I della decisione 93/197/CEE per quanto riguarda le voci relative a Israele e Siria e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative a Brasile, Israele, Libia e Siria**

[notificata con il numero C(2015) 4183]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16 e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La situazione particolare in Libia e in Siria e la mancata notifica delle malattie all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) non consente a tali paesi terzi di fornire le garanzie necessarie per quanto riguarda la conformità alle condizioni di polizia sanitaria pertinenti applicabili alle importazioni nell'Unione di equidi o l'applicazione di condizioni equivalenti di cui alla direttiva 2009/156/CE. È pertanto necessario sopprimere le voci relative alla Libia e alla Siria dagli elenchi di paesi terzi di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE <sup>(3)</sup> e 93/195/CEE <sup>(4)</sup> della Commissione e sopprimere la voce relativa alla Siria dall'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 93/197/CEE della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Anche Israele figura negli elenchi di paesi terzi di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE e nell'elenco di paesi di cui alla nota a piè di pagina 3 dell'allegato II della decisione 93/196/CEE della Commissione <sup>(6)</sup>. A fini di trasparenza del mercato e in conformità al diritto internazionale, è opportuno chiarire che nel caso di Israele la copertura territoriale dei certificati veterinari è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- (3) Dal momento che la modifica della voce relativa a Israele nel rispettivo allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE e nell'allegato II della decisione 93/196/CEE non costituisce una regionalizzazione, è opportuno spiegare la denominazione geografica modificata relativa a Israele in una nuova nota a piè di pagina da aggiungere ai rispettivi elenchi di paesi terzi negli allegati di tali decisioni.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE.
- (5) La direttiva 2009/156/CE prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi ove si applichi la regionalizzazione che da sei mesi siano indenni da morva.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GUL 130 del 15.5.1992, pag. 67).

<sup>(4)</sup> Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 16).

<sup>(6)</sup> Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 7).

- (6) L'elenco dei paesi terzi o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (7) Il Brasile figura attualmente in tale elenco di paesi terzi. La morva è presente in alcune parti del territorio del Brasile e pertanto le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina sono autorizzate soltanto in provenienza dalla regione BR-1 del territorio di tale paese terzo, come descritto nella colonna 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro sono attualmente inclusi nella regione BR-1 del Brasile.
- (8) Con lettera datata 20 novembre 2014 il Brasile ha notificato alla Commissione un caso confermato di morva nello Stato di Goiás. Il Brasile di conseguenza non ha più rilasciato certificati di polizia sanitaria in conformità alla direttiva 2009/156/CE per l'intero gruppo di Stati federali che figurano nella regione BR-1.
- (9) Il 21 aprile 2015 il Brasile ha informato la Commissione delle misure adottate per impedire l'introduzione della morva nelle zone di tale paese terzo in possesso dei requisiti per essere incluse nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE e ha fornito un elenco degli stati federali in cui tale malattia non è presente. Ha altresì confermato che lo Stato di Rio de Janeiro è rimasto indenne da morva, in quanto l'ultimo caso è stato segnalato il 16 luglio 2012.
- (10) Dato che secondo l'elenco degli Stati indenni da morva presentato dal Brasile gli Stati di Goiás e Santa Catarina non sono più indenni da morva e dato che il Brasile ha fornito garanzie per quanto riguarda l'assenza di tale malattia negli altri Stati federali, alcuni dei quali figurano attualmente nella regione BR-1, è opportuno modificare la voce relativa a tale regione nell'allegato I della decisione 2004/211/CE per eliminare dall'attuale elenco gli Stati di Goiás e Santa Catarina e reintrodurre lo Stato di Paraná.
- (11) Le manifestazioni equestre delle Olimpiadi dal 5 al 21 agosto 2016 e delle Paralimpiadi dal 7 al 21 settembre 2016 nonché la manifestazione delle prove preolimpiche 2015 dal 7 al 9 agosto 2015 si terranno presso il centro equestre di Deodoro a Rio de Janeiro, che è gestito come una zona separata indenne da malattie equine all'interno dello Stato di Rio de Janeiro.
- (12) È pertanto opportuno aggiungere temporaneamente una regione distinta «BR-2» alla voce relativa al Brasile nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, comprendente il centro equestre di Deodoro a Rio de Janeiro nello Stato di Rio de Janeiro e la strada di collegamento all'aeroporto internazionale di Galeão.
- (13) Per i motivi esposti ai considerando 2 e 3, è opportuno modificare e spiegare in una nuova nota a piè di pagina la voce relativa a Israele nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (14) A norma della decisione 2004/211/CE, inoltre, gli Stati membri autorizzano esclusivamente l'importazione di equidi che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti nei corrispondenti certificati tipo di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per la pertinente categoria di equidi, il tipo di importazione e il gruppo sanitario indicato nell'allegato I della decisione 2004/211/CE cui è stato assegnato il paese terzo o la parte del territorio del paese terzo esportatore. Le modifiche apportate a tali decisioni relativamente alla Libia e alla Siria devono pertanto essere riportate anche nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (15) Diversamente da altri casi in cui l'importazione di equidi è sospesa per motivi sanitari mediante la rimozione delle crocette nelle colonne da 6 a 14 della tabella nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la soppressione della Libia e della Siria dall'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi è necessaria perché tale elenco è utilizzato come elenco di riferimento per le importazioni nell'Unione di altri prodotti, come ad esempio determinati sottoprodotti di origine animale in conformità al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> e cani, gatti e furetti in conformità alla decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20).

- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione 92/260/CEE è modificato in conformità all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è modificato in conformità all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

L'allegato II della decisione 93/196/CEE è modificato in conformità all'allegato III della presente decisione.

*Articolo 4*

L'allegato I della decisione 93/197/CEE è modificato in conformità all'allegato IV della presente decisione.

*Articolo 5*

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato in conformità all'allegato V della presente decisione.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO I

L'allegato I della decisione 92/260/CEE è così modificato:

1) La voce relativa al gruppo sanitario E è sostituita dalla seguente:

«**Gruppo sanitario E** <sup>(1)</sup>

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele <sup>(4)</sup> (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita <sup>(3)</sup> (SA), Tunisia (TN), Turchia <sup>(3)</sup> (TR);

2) È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«<sup>(4)</sup> Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»

---

## ALLEGATO II

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è così modificato:

1) La voce relativa al gruppo sanitario E è sostituita dalla seguente:

«**Gruppo sanitario E** <sup>(1)</sup>

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele <sup>(4)</sup> (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita <sup>(3)</sup> (SA), Tunisia (TN), Turchia <sup>(3)</sup> (TR);

2) È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«<sup>(4)</sup> Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»

---

## ALLEGATO III

Nell'allegato II della decisione 93/196/CEE le note a piè di pagina sono così modificate:

- 1) Nella nota <sup>(3)</sup>, il testo relativo al gruppo E è sostituito dal seguente:

«Gruppo E Algeria (DZ), Israele <sup>(10)</sup> (IL), Marocco (MA), Tunisia (TN)»;

- 2) È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«<sup>(10)</sup> Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»

## ALLEGATO IV

L'allegato I della decisione 93/197/CEE è così modificato:

- 1) La voce relativa al gruppo sanitario E è sostituita dalla seguente:

«**Gruppo sanitario E** <sup>(1)</sup>»

Emirati arabi uniti <sup>(3)</sup> (AE), Bahrein <sup>(3)</sup> (BH), Algeria (DZ), Israele <sup>(4)</sup> (IL), Giordania <sup>(3)</sup> (JO), Kuwait <sup>(3)</sup> (KW), Libano <sup>(3)</sup> (LB), Marocco (MA), Maurizio <sup>(3)</sup> (MU), Oman <sup>(3)</sup> (OM), Qatar <sup>(3)</sup> (QA), Arabia Saudita <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> (SA), Tunisia (TN), Turchia <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> (TR)»;

- 2) È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«<sup>(4)</sup> Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»

ALLEGATO V

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1) La voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

«BR	Brasile	BR-0	Intero paese	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		BR-1	Gli Stati di: Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro tranne la regione BR-2 fino al 31 ottobre 2016	D	X	X	X	—	—	—	—	—	—	
		BR-2	Il Centro olimpico equestre (Centro Olimpico de Hipismo) presso la scuola di equitazione dell'esercito brasiliano di Vila Militar a Deodoro, Rio de Janeiro, nello Stato di Rio de Janeiro e la strada di collegamento all'aeroporto internazionale di Galeão.	D	X	X	X	—	—	—	—	—	—	Valido fino al 31 ottobre 2016»

2) La voce relativa a Israele è così modificata:

a) la riga relativa a Israele è sostituita dalla seguente:

«IL	Israele <sup>(2)</sup>	IL-0	Intero paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-----	------------------------	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b) la seguente nota <sup>(2)</sup> è inserita dopo la tabella che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e tra la nota «<sup>(1)</sup>» e il titolo «*Legenda*»:

«<sup>(2)</sup> Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»;

3) La voce relativa alla Libia è soppressa;

4) La voce relativa alla Siria è soppressa.





ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**